DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA ORTOFRUTTICOLA

Art. 2

Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Versione in vigore dal 4 dicembre 1998, non più in vigore dal 18 agosto 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola
Estremi	Decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-414-1998/art-2-sanzioni-per-la-violazione-delle-disposizioni-di-cui-al-decreto-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it